

**DELIBERAZIONE 12 FEBBRAIO 2015
49/2015/R/GAS**

**DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO PER L'ANNO
TERMICO DELLO STOCCAGGIO 2015 – 2016 E DEFINIZIONE DELLE TARIFFE DI
STOCCAGGIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 febbraio 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 9 maggio 2001;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 29 marzo 2012 (di seguito: decreto 29 marzo 2012);
- il decreto del Ministro 19 febbraio 2014 (di seguito: decreto 19 febbraio 2014);
- il decreto del Ministro 6 febbraio 2015 (di seguito: decreto 6 febbraio 2015);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas

naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);

- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed il relativo Allegato A, recante la regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 297/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 297/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 313/2012/r/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 75/2013/r/gas (di seguito: deliberazione 75/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 353/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 353/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con la deliberazione 514/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2013, 552/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 552/2013/r/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com (di seguito: deliberazione 641/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 85/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 144/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2014, 220/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 295/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 295/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 531/2014/R/gas), ed il relativo Allegato A recante regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018 (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 52/2015/R/gas;
- il documento per la consultazione 6 febbraio 2014, 44/2014/R/gas;
- il documento per la consultazione 7 novembre 2014, 553/2014/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 553/2014/R/gas);
- il documento per la consultazione 23 dicembre 2014, 661/2014/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 661/2014/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 prevede:
 - a) all'articolo 12, comma 7, che l'Autorità fissa le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale

- esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio; e che le capacità di stoccaggio di modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo, sono assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2; e che il rimanente stoccaggio è assegnato, secondo modalità stabilite dall'Autorità, anche per servizi diversi da quelli di modulazione;
- b) all'articolo 12, comma 11-ter, che il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico è stabilito annualmente dal Ministero, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale;
 - c) all'articolo 18, comma 2, che il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale è fornito dai soggetti che svolgono l'attività di vendita; e che il Ministero determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee;
 - d) all'articolo 18, comma 6, che i soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di capacità di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste;
- il decreto legge 1/12 prevede:
 - a) all'articolo 14, comma 1, che le capacità di stoccaggio che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo 164/00, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 164/00, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero, per l'offerta alle imprese industriali, nonché alle imprese di rigassificazione;
 - b) all'articolo 14, comma 3, che sono determinate, con decreto del Ministro:
 - la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva; procedure utilizzabili anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
 - la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti;

- c) al medesimo articolo 14, comma 3, che le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati sono destinate dall'Autorità alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto;
- il decreto legge 83/12 prevede, all'articolo 38, comma 3, che con decreti del Ministro sono determinati, tra l'altro, i limiti massimi per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario delle capacità di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti civili.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 531/2014/R/gas, l'Autorità ha definito i criteri per la regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2015-2018, prevedendo, tra l'altro:
 - a) il rinvio ad un successivo provvedimento dell'adozione della disciplina dei corrispettivi dei servizi di stoccaggio;
 - b) l'applicazione, nelle more del suddetto provvedimento e sino al termine dell'anno termico di stoccaggio 2014-2015, dei corrispettivi per il servizio di stoccaggio attualmente in vigore;
- con il documento per la consultazione 661/2014/R/gas, nelle more dell'adozione da parte del Ministero delle disposizioni successivamente definite dal decreto 6 febbraio 2015, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in materia di:
 - c) conferimento della capacità di stoccaggio per il prossimo anno termico dello stoccaggio 2015/2016;
 - d) possibili integrazioni alla disciplina dei corrispettivi applicati in caso di mancato rispetto dei profili di iniezione nonché alle modalità di determinazione dei medesimi profili;
 - e) definizione dei corrispettivi dei servizi di stoccaggio;
- per quanto riguarda il conferimento delle capacità di stoccaggio l'Autorità ha prospettato, in considerazione di un contesto di mercato analogo a quello dell'anno scorso e della positiva esperienza maturata, la conferma dell'impianto generale delle modalità definite per l'anno termico 2014/2015 con la deliberazione 85/2014/R/gas ed in particolare la conferma:
 - dell'articolazione delle procedure di conferimento tramite aste sequenziali mensili, a saturazione della capacità offerta, secondo un calendario definito dalle imprese di stoccaggio da marzo a settembre, con offerta di prodotti con iniezione stagionale e mensile (4 aste al mese, per un massimo di 28 aste);
 - dei criteri di negoziazione (a prezzo marginale per la prima asta per il servizio di punta stagionale e *pay as bid* per tutte le altre aste) e l'individuazione di prezzi di riserva non nulli per le aste dei prodotti con iniezione stagionale analogamente a quanto avvenuto per il 2014;
 - di prezzi di riserva che tengano conto del valore "intrinseco" dello stoccaggio

- determinato sulla base del differenziale stagionale riferito sia al mercato nazionale che a quello internazionale (PSV e TTF);
- per quanto riguarda la definizione dei corrispettivi dei servizi di stoccaggio per i servizi allocati con criteri non di mercato, l’Autorità ha prospettato l’applicazione di corrispettivi alle sole componenti di capacità (spazio, iniezione ed erogazione) determinati ripartendo i ricavi complessivi afferenti tali servizi a ciascuna componente di capacità secondo la medesima proporzione valida nell’anno 2014; inoltre, in relazione alle capacità conferite per il servizio di cui al decreto legislativo n. 130/10 l’Autorità ha prospettato la sola applicazione del corrispettivo c_{fix} determinato sulla base della medesima proporzione, valida per il 2014, fra ricavi dell’impresa maggiore di stoccaggio afferenti tale corrispettivo e i ricavi complessivi dell’impresa maggiore di stoccaggio.

CONSIDERATO CHE :

- in risposta al documento per la consultazione 661/2014/R/gas sono pervenute osservazioni da parte di 17 soggetti fra utenti dei servizi di stoccaggio, imprese di stoccaggio e associazioni di utenti e/o imprese;
- per quanto riguarda il conferimento delle capacità di stoccaggio, le osservazioni al documento per la consultazione 661/2014/R/gas evidenziano un’amplissima condivisione circa l’opportunità di confermare l’impianto definito con la deliberazione 85/2014/R/gas, rappresentando contestualmente alcuni elementi ritenuti idonei a rendere il processo di conferimento più efficiente; in particolare, gli elementi prevalenti riguardano:
 - l’esigenza di maggiore trasparenza circa le capacità offerte (con particolare riferimento agli incrementi relativi a quelle precedentemente destinate ad altri servizi o rilasciate dagli utenti delle capacità di cui al decreto legislativo 130/10), del prezzo di riserva e del prezzo medio di assegnazione;
 - l’opportunità che le procedure mensili per i servizi con iniezione stagionale si svolgano entrambe precedentemente a quelle per i servizi con iniezione mensile;
 - l’opportunità di considerare ai fini della definizione del prezzo di riserva il minore fra i differenziali stagionali relativi a prodotti con consegna al PSV e al TTF, in luogo di una combinazione dei due;
 - l’opportunità di considerare ai fini della definizione del prezzo di riserva un valore degli oneri finanziari superiore a quello definito con la deliberazione 531/2014/R/gas che tenga conto dei maggiori oneri cui sono soggetti gli utenti rispetto ai gestori di attività regolate;
- un solo soggetto non ha condiviso l’impostazione prospettata nel documento per la consultazione 661/2014/R/gas in particolare nella definizione del prezzo di riserva, ritenendo che *“il differenziale stagionale tra i più bassi degli ultimi anni nella prima parte del semestre estivo del 2014 sia non solo dovuto alla disponibilità di gas invernale a prezzi poco superiori al gas estivo, ma anche alle basse aspettative*

del costo di stoccaggio dovute all'introduzione delle aste dei prodotti mensili con prezzi di riserva nullo e alla sovrabbondante capacità disponibile nelle aste stagionali fin dall'inizio";

- un'impresa di stoccaggio ritiene che l'assetto delle procedure adottato lo scorso anno possa essere confermato anche quest'anno *“esclusivamente nel caso in cui siano prorogate le disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche che sterilizzano gli effetti derivanti da prezzi di assegnazione della capacità di stoccaggio differenti dai corrispettivi tariffari approvati dall'Autorità a copertura del costo riconosciuto, in analogia a quanto disposto per l'anno termico in corso”* con la deliberazione 295/2014/R/gas; in caso contrario la medesima impresa ritiene che il prezzo di riserva debba essere posto pari ai corrispettivi tariffari, prevedendo, ove necessario al fine di massimizzare il riempimento degli stoccaggi, la possibilità di offerte con prezzo negativo i cui costi debbano essere posti interamente a carico del sistema;
- la medesima impresa ritiene inoltre che *“il minore gettito in esito alle procedure concorsuali è riconducibile esclusivamente a fattori esogeni fuori dal controllo dell'impresa di stoccaggio e non a comportamenti poco efficienti nella gestione delle procedure di allocazione e nelle modalità di erogazione del servizio”*; tale considerazione si pone in contrasto con osservazioni degli utenti che evidenziano l'esigenza di maggiore trasparenza e prevedibilità circa l'andamento delle prestazioni di iniezione e erogazione (ai sensi della deliberazione 353/2013/R/gas) ai fini della valutazione della partecipazione alle procedure d'asta;
- in relazione alle modifiche alla disciplina dei corrispettivi applicati in caso di mancato rispetto dei profili di iniezione alcuni utenti hanno evidenziato l'opportunità che essi siano certi e determinabili prima della presentazione delle offerte nelle aste e non definiti con riferimenti di mercato non prevedibili, mentre altri utenti ritengono che tale corrispettivo possa essere posto pari al prezzo emerso dall'asta di modulazione con iniezione stagionale a prezzo marginale;
- in relazione alle possibili modifiche alle modalità di determinazione delle prestazioni di iniezione, gli utenti, in considerazione che le stesse dipendono dall'andamento complessivo del sistema, hanno evidenziato l'opportunità che le imprese di stoccaggio pubblichino regolarmente le informazioni utili a valutarne l'evoluzione;
- in relazione agli interventi prospettati in materia di definizione dei corrispettivi dei servizi di stoccaggio è stata evidenziata l'opportunità che essi siano determinati con riferimento all'anno termico di stoccaggio e non con riferimento all'anno solare; con riferimento alla definizione dei corrispettivi applicati alla capacità di cui al decreto legislativo n. 130/10 è prevalente la condivisione dell'assetto prospettato del documento per la consultazione 661/2014/R/gas, ancorché alcuni utenti ritengano invece opportuno che il corrispettivo c_{fix} debba essere valorizzato tenendo conto dei costi operativi sostenuti da Stogit e ad essi riconducibili;
- inoltre con riferimento al servizio di cui al decreto legislativo n. 130/10 è stata segnalata:

- l'opportunità di confermare il sistema di messa a disposizione della capacità previsto dall'articolo 8 della deliberazione 85/2014/R/gas;
- l'opportunità, in particolare nel caso in cui il corrispettivo a copertura degli oneri di stoccaggio fosse applicato ai volumi prelevati dalla rete come prospettato nel documento per la consultazione 553/2014/R/gas, di prevedere un meccanismo di compensazione a favore degli utenti delle predette capacità in quanto contribuiscono in misura ridotta, rispetto alle altre capacità disponibili, alla generazione degli oneri di stoccaggio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il decreto 6 febbraio 2015, il Ministro ha emanato disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2015/2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 1/12 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00 le quali confermano l'assetto definito per l'anno termico 2014/2015 con le seguenti integrazioni e modifiche:
 - la rimozione della riserva di una quota della capacità per il servizio di punta offerta nella prima asta a favore dei soggetti che forniscono, direttamente o indirettamente, i clienti di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo n. 164/00;
 - introduzione di un servizio uniforme di stoccaggio pluriennale, di durata di due anni con possibilità di opzione all'estensione di altri due;
- l'articolo 4, comma 1, del decreto 6 febbraio 2015 prevede che le modalità di effettuazione delle aste siano definite dall'Autorità sentito il Ministero per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture;
- è stato esperito quanto richiamato al precedente alinea.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno definire le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio e le modalità di determinazione dei corrispettivi applicati alle capacità di stoccaggio, in linea con gli orientamenti delineati nel documento per la consultazione 661/2014/R/gas, integrati, al fine di tenere conto delle disposizioni del decreto 6 febbraio 2015 e per quanto compatibili con le medesime disposizioni delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 661/2014/R/gas;
- ai fini dell'allocatione delle capacità per il servizio di stoccaggio pluriennale ai sensi dell'articolo 3 del decreto 6 febbraio 2014, il prezzo di riserva sia definito in misura corrispondente al corrispettivo tariffario, posto che le capacità eventualmente non conferite sono comunque rese disponibili nell'ambito delle procedure per i servizi annuali

DELIBERA

Articolo 1 ***Definizioni***

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 164/00 e le definizioni di cui all'articolo 1 delle deliberazioni dell'Autorità 137/02, 119/05, 167/05 e ARG/gas 45/11, integrate dalle seguenti:
- a) decreto 6 febbraio 2015 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 febbraio 2015;
 - b) servizio di punta è il servizio di stoccaggio di cui all'articolo 3 del presente provvedimento che prevede una prestazione di erogazione variabile in funzione del mese della fase di erogazione;
 - c) servizio uniforme è il servizio di stoccaggio di cui all'articolo 3 del presente provvedimento che prevede una prestazione di erogazione costante per tutta la durata della fase di erogazione.

Articolo 2 ***Oggetto***

- 2.1 Il presente provvedimento:
- a) disciplina i criteri di svolgimento delle procedure di asta competitiva per il conferimento delle capacità di stoccaggio di cui al decreto 6 febbraio 2015;
 - b) definisce le modalità di determinazione dei corrispettivi applicati ai servizi di cui al decreto legislativo 130/10.

Articolo 3 ***Servizi di punta e uniforme***

- 3.1 I servizi di punta e uniforme prevedono la disponibilità di capacità di erogazione e di iniezione determinate secondo proporzioni predefinite della capacità di spazio. Essi sono resi disponibili come:
- a) servizio con iniezione stagionale, il quale prevede l'iniezione di quantitativi di gas equivalenti alla capacità conferita dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione, secondo i profili di

utilizzo mensili definiti dall'impresa di stoccaggio per il medesimo servizio differenziati in funzione del periodo di iniezione;

b) servizio con iniezione mensile, il quale prevede l'iniezione di quantitativi di gas equivalenti alla capacità conferita nell'arco di un solo mese della fase di iniezione.

3.2 La capacità di iniezione per i servizi di punta e uniforme è determinata, in funzione della capacità di spazio, secondo le attuali regole previste dal codice di stoccaggio per il servizio di modulazione.

3.3 Le prestazioni associate alla capacità di iniezione per il servizio di punta e uniforme, durante la fase di iniezione, sono determinate, per ciascun utente, come quota della prestazione di iniezione complessivamente disponibile per i medesimi servizi corrispondente al seguente rapporto:

$$R_u = \frac{\max(G_{\max u,k} - G_{i u,k}; 0)}{G_{\max s,k} - G_{\min s,k}}$$

dove:

$G_{\max u,k}$ è la giacenza massima dell'utente u al termine del mese k della fase di iniezione determinata sulla base del profilo di utilizzo della capacità di iniezione;

$G_{i u,k}$ è il maggiore fra la giacenza minima, determinata sulla base del profilo di utilizzo della capacità di iniezione, e la giacenza effettiva dell'utente u all'inizio del mese k della fase di iniezione;

$G_{\max s,k}$ è la giacenza massima prevista in relazione al complesso delle capacità disponibili per i servizi di punta e uniforme, sulla base dei relativi profili di utilizzo, al termine del mese k ;

$G_{\min s,k}$ è la giacenza minima prevista in relazione al complesso delle capacità disponibili per i servizi di punta e uniforme all'inizio del mese k , sulla base dei relativi profili di utilizzo.

Nel caso in cui in un mese k ad un utente risulti conferita capacità nell'ambito di diverse procedure di allocazione per servizi di punta e uniforme, con iniezione stagionale o mensile, i termini $G_{i u,k}$ e $G_{\max u,k}$ sono determinati sulla base delle giacenze massime e minime riferite alle capacità conferite nelle diverse procedure.

Eventuali prestazioni disponibili eccedenti quelle attribuite al complesso degli utenti come sopra determinate sono attribuite prioritariamente agli utenti dei servizi con iniezione mensile, per quanto necessario affinché la prestazione assegnata per questi servizi consenta il completo riempimento delle capacità di cui dispongono per i servizi medesimi; quelle eventualmente ancora eccedenti sono assegnate così da minimizzare le differenze tra quanto assegnato a ciascun utente

e quanto lo stesso avrebbe ottenuto utilizzando un criterio pro quota sulla base del R_u .

Le imprese di stoccaggio pubblicano, prima dello svolgimento delle procedure di conferimento, la prestazione di iniezione complessivamente disponibile per i servizi di punta e uniforme in funzione del riempimento del sistema, e pubblicano e aggiornano tempestivamente in funzione dell'andamento del riempimento e dei conferimenti tutte le informazioni utili agli utenti per valutarne e prevederne l'andamento.

Durante la fase di erogazione le prestazioni associate alla capacità di iniezione sono determinate secondo le modalità previste dai codici di stoccaggio.

- 3.4 La capacità di erogazione per il servizio uniforme è pari alla capacità di spazio divisa 150 giorni.
- 3.5 Le prestazioni associate alla capacità di erogazione per il servizio uniforme sono pari, in ciascun giorno della fase di erogazione, alla medesima capacità di erogazione come definita al precedente comma 3.4.
- 3.6 La capacità di erogazione per il servizio di punta è pari alla capacità di spazio moltiplicata per il rapporto fra la prestazione massima di erogazione associata a tale servizio come definita dal decreto 6 febbraio 2015 e la capacità di spazio complessivamente disponibile presso ciascuna impresa di stoccaggio per tale servizio come definita dal medesimo decreto.
- 3.7 Le prestazioni associate alla capacità di erogazione conferita a ciascun utente per il servizio di punta sono determinate, nel rispetto dei vincoli posti all'articolo 4 del decreto 6 febbraio 2015, come prodotto fra la medesima capacità ed il fattore di adeguamento, variabile in funzione della giacenza dell'utente, definito, ai sensi del proprio codice di stoccaggio, da ciascuna impresa di stoccaggio, ed aggiornato in conformità con le disposizioni del predetto decreto e della deliberazione 353/2013/R/gas.

Articolo 4

Procedure per il conferimento delle capacità per i servizi uniforme e di punta

- 4.1 Il conferimento delle capacità per i servizi uniforme e di punta, per l'anno termico 2015/2016, è svolto dalle imprese di stoccaggio sulla base di procedure mensili, da effettuarsi nei mesi sino a settembre 2015, ciascuna articolata in quattro aste sequenziali che prevedono l'allocazione di:
 - a) capacità per il servizio di punta con iniezione stagionale;
 - b) capacità per il servizio uniforme con iniezione stagionale
 - c) capacità per il servizio di punta con iniezione mensile;

d) capacità per il servizio uniforme con iniezione mensile.

Il calendario delle aste è definito e pubblicato dalle imprese di stoccaggio nel rispetto delle scadenze di cui all'articolo 5 del decreto 6 febbraio 2015.

- 4.2 Le aste di cui al comma 4.1, nonché l'asta per il conferimento delle capacità per il servizio uniforme su base pluriennale di cui all'articolo 3 del decreto 6 febbraio 2015 sono organizzate in conformità con i criteri stabiliti all'articolo 5.
- 4.3 Le capacità di spazio di stoccaggio per il servizio uniforme e di punta con iniezione stagionale oggetto delle procedure di cui al comma 4.1 sono determinate da ciascuna impresa di stoccaggio in conformità al decreto 6 febbraio 2015, tenendo conto, per le procedure successive alla prima, delle capacità precedentemente allocate e dei quantitativi iniettabili in stoccaggio sino al termine della fase di iniezione.
- 4.4 Le capacità di spazio di stoccaggio per il servizio uniforme e di punta con iniezione mensile sono determinate da ciascuna impresa di stoccaggio:
- a) relativamente al mese successivo a quello di svolgimento della procedura, in misura corrispondente ai quantitativi di gas da iniettare nel medesimo mese sulla base dei profili di utilizzo della capacità di iniezione applicati alle capacità per il servizio con iniezione stagionale non conferite nella precedente procedura;
 - b) relativamente ai restanti mesi della fase di iniezione, e ove gestibile dalle imprese di stoccaggio, nei limiti delle capacità eventualmente disponibili inizialmente destinate al servizio di cui all'articolo 1 del decreto 6 febbraio 2015 e del relativo profilo di utilizzo.
- 4.5 La partecipazione alle procedure di cui al comma 4.1 è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di stoccaggio.
- 4.6 Le capacità destinate al servizio di cui all'articolo 1 del decreto 6 febbraio 2015, sono conferite secondo i criteri di cui all'articolo 5 della deliberazione 75/2013/R/gas in quanto applicabili.

Articolo 5

Organizzazione delle procedure di conferimento della capacità

- 5.1 I soggetti interessati al conferimento di capacità per i servizi di punta e uniforme trasmettono alle imprese di stoccaggio, secondo modalità dalle stesse definite, ove possibile mediante l'uso di piattaforme informatiche, le proprie richieste di conferimento.

- 5.2 Le modalità di trasmissione e di ricezione delle richieste di cui al comma 5.1 assicurano che le informazioni ivi contenute non siano accessibili prima del termine previsto per la loro apertura.
- 5.3 Le richieste di conferimento di cui al comma 5.1 contengono le relative offerte di acquisto le quali indicano:
- a) il servizio, uniforme o di punta, con iniezione stagionale o mensile, al quale si riferisce l'offerta;
 - b) la capacità richiesta, espressa in termini di capacità di spazio di stoccaggio;
 - c) il corrispettivo offerto per la capacità di cui alla precedente lettera b), inteso come corrispettivo unitario massimo che il richiedente si impegna a pagare per la capacità richiesta.
- 5.4 Ciascun soggetto può presentare fino a 5 (cinque) offerte di acquisto per il conferimento di capacità per ciascun servizio.
- 5.5 Ai fini del conferimento delle capacità di stoccaggio, comunque non oltre la presentazione della relativa richiesta, i soggetti interessati presentano le garanzie finanziarie nelle forme e nell'entità previste dal codice di stoccaggio. Il corrispettivo in base al quale è calcolato l'importo delle garanzie da prestare è pari al corrispettivo indicato nell'offerta. Le imprese di stoccaggio consentono di presentare garanzie uniche per il conferimento di capacità nelle diverse procedure di conferimento di capacità per il servizio di stoccaggio.
- 5.6 Le aste si svolgono accettando, nel rispetto del limite di cui all'articolo 5 comma 2, del decreto 6 febbraio 2015, le offerte di acquisto aventi un corrispettivo offerto non inferiore al prezzo di riserva di cui all'articolo 6, secondo l'ordine di merito economico, stilato in base a valori decrescenti del corrispettivo offerto, sino a capienza delle capacità disponibili per ciascun servizio.
- 5.7 L'ultima offerta di acquisto accettata può esserlo parzialmente nel caso in cui la capacità non ancora conferita non sia sufficiente a soddisfarla interamente. Nel caso due o più offerte caratterizzate dal medesimo corrispettivo si trovino in questa situazione esse sono accettate parzialmente ripartendo la capacità non ancora conferita *pro quota* sulla base della capacità oggetto delle medesime offerte.
- 5.8 Il corrispettivo offerto di cui alla lettera c) del comma 5.3 non può essere inferiore a zero (0). Le imprese di stoccaggio possono definire un quantitativo minimo cui le offerte di acquisto devono essere riferite.
- 5.9 Il corrispettivo di assegnazione di ciascuna asta per il conferimento della capacità per il servizio di punta con iniezione stagionale decorrente dall'1 aprile 2015 è pari al corrispettivo indicato nell'ultima offerta di acquisto accettata nella medesima procedura.

- 5.10 Il corrispettivo di assegnazione di ciascuna offerta accettata nell'ambito delle aste per il conferimento della capacità per il servizio uniforme e per le aste per il servizio di punta diverse da quelle di cui al comma 5.9 è pari al relativo corrispettivo offerto.
- 5.11 L'impresa di stoccaggio comunica ai richiedenti l'esito di ciascuna asta in tempo utile per la presentazione delle richieste per la partecipazione alla successiva.
- 5.12 L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità i risultati di dettaglio e pubblica sul proprio sito internet le capacità conferite in ciascuna asta; in particolare l'impresa di stoccaggio pubblica:
- a) la capacità offerta e conferita con distinta evidenza della capacità oggetto di rilascio ai sensi dell'articolo 8;
 - b) il prezzo medio ponderato di assegnazione.

Articolo 6 *Prezzo di riserva*

- 6.1 Per l'asta per il conferimento delle capacità per il servizio uniforme su base pluriennale ai sensi dell'articolo 3 del decreto 6 febbraio 2015 è stabilito un prezzo di riserva espresso in €/GJ/anno di capacità di spazio pari alla tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 9, applicata alla capacità spazio.
- 6.2 Per ciascuna asta per il conferimento delle capacità per l'anno termico 2015/2016, è stabilito un prezzo di riserva per il quale è offerta capacità di stoccaggio. Il prezzo di riserva è stabilito sulla base di criteri definiti dall'Autorità e comunicati alle imprese di stoccaggio con successivo provvedimento con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza.
- 6.3 I criteri di definizione del prezzo di riserva tengono conto di:
- a) differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l'*hub* TTF e/o presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo invernale e quello del gas con consegna nel precedente periodo estivo;
 - b) differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
 - c) costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare corrispettivi di trasporto presso i punti di entrata e uscita interconnessi con lo stoccaggio, costo dei consumi di iniezione ed erogazione, oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio;

- d) possibilità di prevedere un prezzo di riserva funzione crescente dei quantitativi offerti in allocazione nel caso delle aste per il conferimento di capacità per servizi con iniezione mensile.

Articolo 7

Corrispettivi applicati alle capacità di stoccaggio conferite ad asta

- 7.1 Alle capacità di stoccaggio uniforme e di punta conferite nell'ambito delle procedure disciplinate all'articolo 5 si applica la seguente tariffa di stoccaggio:

$$TS = c_a \times S$$

dove:

c_a è il corrispettivo di assegnazione determinato in esito ad un'asta;

S è la capacità di spazio conferita nella medesima asta.

- 7.2 Il corrispettivo di assegnazione c_a di ciascuna asta per il conferimento della capacità per il servizio di punta con iniezione stagionale decorrente dall'1 aprile 2015 è pari al corrispettivo indicato nell'ultima offerta di acquisto accettata nella medesima procedura.
- 7.3 Il corrispettivo di assegnazione c_a di ciascuna offerta accettata nell'ambito delle aste per il conferimento della capacità per il servizio uniforme e per le aste per il servizio di punta diverse da quelle di cui al comma 7.2 è pari al relativo corrispettivo offerto.
- 7.4 Per le capacità per il servizio uniforme conferite su base pluriennale ai sensi dell'articolo 3 del decreto 6 febbraio 2015 il corrispettivo c_a si applica per i primi due anni termici del servizio. Per i successivi due anni, ove l'utente si avvalga dell'opzione di estensione prevista all'articolo 3 del decreto 6 febbraio 2015, si applica il maggiore fra il corrispettivo c_a ed il corrispettivo determinato secondo i criteri definiti per il prezzo di riserva al comma 6.1 sulla base dei corrispettivi di cui all'articolo 9 relativi al primo anno di rinnovo.
- 7.5 Ai fini della copertura dei costi di trasporto associati ai punti di uscita interconnessi con gli stoccaggi il relativo corrispettivo unitario è applicato, sia per i servizi con iniezione stagionale che per i servizi con iniezione mensile, al quantitativo di gas q_u pari a:

$$q_u = \frac{CI_U}{CI_t} \cdot PI_{max}$$

dove:

CI_U è la capacità di iniezione conferita all'utente u ;

CI_t è la capacità di iniezione associata al complesso delle capacità di spazio per i servizi di punta e uniforme;

PI_{max} è la prestazione di iniezione complessiva ad inizio anno termico per i servizi di punta e uniforme.

Le imprese di stoccaggio, prima dello svolgimento delle aste, pubblicano il valore di q_u riferito all'unità di capacità di spazio conferita nell'ambito delle medesime procedure.

- 7.6 Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria da destinare alla riduzione delle tariffe di distribuzione ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12 sono determinate come differenza, se positiva, fra:
- la capacità per il servizio di punta conferita in esito alla relativa procedura disciplinata dal presente provvedimento valorizzata in conformità a quanto previsto al comma 7.1; e
 - la capacità per il servizio di punta resa disponibile nella medesima procedura valorizzata applicando la tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 9.
- 7.7 Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria da destinare alla riduzione della tariffa di trasporto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12 sono determinate come differenza, se positiva, fra:
- la capacità per il servizio uniforme conferita in esito alla relativa procedura disciplinata dal presente provvedimento valorizzata in conformità a quanto previsto al comma 7.1; e
 - la capacità per il servizio uniforme resa disponibile nella medesima procedura valorizzata applicando la tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 9.
- 7.8 Le maggiori entrate di cui ai precedenti commi 7.4 e 7.5 sono destinate rispettivamente al conto "Gettito aste stoccaggio per la riduzione della tariffa di distribuzione del gas" e al conto "Gettito aste stoccaggio per la riduzione delle tariffe di trasporto del gas", istituiti presso la Cassa.
- 7.9 Con successivo provvedimento, ove necessario, sono disciplinate le tempistiche di versamento delle maggiori entrate di cui ai precedenti commi 7.4 e 7.5 e le modalità di riduzione delle tariffe di distribuzione e di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12.

Articolo 8

Disposizioni relative allo stoccaggio di cui al decreto legislativo 130/10

- 8.1 Per l'anno termico 2015/2016:
- il corrispettivo c_{var} è posto pari a zero (0);

b) il valore del corrispettivo c_{fix} , è calcolato come segue:

$$c_{fix} = \frac{RS_{130}^{14}}{RS^{14}} \times \frac{RS^{15}}{S_{130}}$$

dove:

RS_{130}^{14} sono i ricavi corrispondenti all'applicazione del corrispettivo c_{fix} relativo all'anno solare 2014 alle capacità conferite ai sensi del decreto legislativo n. 130/10 per l'anno termico di stoccaggio 2014/2015;

RS^t sono i ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio di Stogit, negli anni 2014 e 2015, come approvati dall'Autorità;

S_{130} è la capacità di spazio conferita per il servizio di cui al decreto legislativo n. 130/10 relativamente all'anno termico di stoccaggio 2015/2016.

- 8.2 L'impresa di stoccaggio applica agli utenti delle capacità di cui al decreto legislativo n. 130/10 il corrispettivo c_{fix} al netto di un importo pari al corrispettivo unitario variabile a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio applicato ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna delle reti regionali di trasporto.
- 8.3 Gli utenti della capacità di stoccaggio conferita ai sensi del decreto legislativo n. 130/10 possono rendere disponibile a Stogit le capacità di cui dispongono per il conferimento a terzi, entro un termine, stabilito dalla medesima impresa, che risulti per quanto possibile prossimo alla pubblicazione delle capacità offerte.
- 8.4 Le capacità rese disponibili ai sensi del comma 8.1 (di seguito: capacità 130/10 rilasciate) sono conferite nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 4 relative al servizio uniforme (con iniezione stagionale e mensile), una volta esaurite le capacità altrimenti disponibili all'impresa di stoccaggio. La quota di capacità 130/10 rilasciata da ciascun utente e conferita a terzi è determinata in misura pari alla quota della somma delle capacità 130/10 rilasciate e conferite a terzi corrispondente al rapporto fra la capacità 130/10 rilasciata dall'utente e la somma delle capacità 130/10 rilasciate dal complesso degli utenti.
- 8.5 L'utente che abbia reso disponibile capacità ai sensi del comma 8.1 continua a versare il relativo corrispettivo c_{fix} come modificato ai sensi del comma 8.2, applicato alla capacità 130/10 rilasciata, e si vede riconoscere i corrispettivi determinati in esito alle procedure di cui all'articolo 4 in relazione alla quota di capacità 130/10 rilasciata conferita a terzi nell'ambito delle medesime procedure.
- 8.6 La capacità 130/10 rilasciata può rientrare nella disponibilità del relativo utente, previa richiesta all'impresa di stoccaggio, nei limiti della quota della stessa che non sia stata conferita.

- 8.7 In relazione alla capacità conferita ai sensi del decreto legislativo 130/10 i corrispettivi di cui ai commi 14bis.4, 15.6 e 15.7 della deliberazione 119/05 trovano applicazione con riferimento alla sola capacità di cui l'utente dispone dedotta la capacità 130/10 rilasciata che non sia rientrata nella disponibilità dell'utente ai sensi del comma 8.6 come prodotto con iniezione stagionale.
- 8.8 In relazione alla capacità conferita ai sensi del decreto legislativo 130/10, che rientra nella disponibilità dell'utente ai sensi del comma 8.6 come prodotto con iniezione mensile, i corrispettivi, di cui al comma 14bis.4, della deliberazione 119/05, si applicano con riferimento alla capacità effettivamente utilizzata e non trova applicazione il corrispettivo di cui al comma 15.6, della medesima deliberazione 119/05.
- 8.9 Nell'ambito delle pubblicazioni delle capacità offerte e allocate nell'ambito delle procedure ad asta di cui all'articolo 5, l'impresa maggiore di stoccaggio dà distinta evidenza delle capacità di cui ai precedente commi.

Articolo 9

Tariffa di stoccaggio applicata ai servizi conferiti con criteri non di mercato

- 9.1 Alle capacità conferite per il servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto, per il servizio di stoccaggio minerario nonché alla capacità per il servizio uniforme conferita nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 5 della deliberazione 75/2013/R/gas, si applica la seguente tariffa di stoccaggio:

$$TS = c_s \times S + c_i \times I + c_e \times E$$

dove:

- c_s è il corrispettivo unitario di spazio, espresso in euro/GJ/anno;
- S è la capacità di spazio conferita su base annuale all'utente del servizio, espresso in GJ/anno;
- c_i è il corrispettivo unitario per la capacità di iniezione, espresso in euro/GJ/giorno;
- I è la capacità di iniezione conferita su base annuale all'utente del servizio, espressa in GJ/giorno;
- c_e è il corrispettivo unitario per la capacità di erogazione, espresso in euro/GJ/giorno;
- E è la capacità di erogazione conferita su base annuale all'utente del servizio, espressa in GJ/giorno.

9.2 I corrispettivi unitari di capacità, per ciascuna impresa di stoccaggio, sono definiti per ciascun anno termico e calcolati come segue:

$$c_s = \alpha_s \times \frac{A}{S - S_{130}}$$

$$c_i = \alpha_i \times \frac{A}{I - I_{130}}$$

$$c_e = \alpha_e \times \frac{A}{E - E_{130}}$$

$$A = RS - RS_R - RS_{130}$$

dove, in relazione a ciascun anno termico di stoccaggio:

RS sono i ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v) della RTSG, relativi all'anno solare in cui inizia l'anno termico;

RS_R è la componente di ricavo a copertura della remunerazione del capitale relativo al gas adibito a riserva strategica di proprietà dell'impresa di stoccaggio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bb) della RTSG, relativa all'anno solare in cui inizia l'anno termico; tale componente di ricavo è pari al prodotto tra il tasso di remunerazione del capitale investito, di cui al comma 3.2, della RTSG e il valore della quota di gas di proprietà dell'impresa destinata a riserva strategica determinato ai sensi della RTSG;

RS₁₃₀ è dato dal prodotto di c_{fix} e capacità di spazio conferita per il servizio di cui al decreto legislativo n. 130/10;

S₁₃₀ è la capacità di spazio conferita per il servizio di cui al decreto legislativo n. 130/10;

I₁₃₀ è la capacità di iniezione conferita per il servizio di cui al decreto legislativo n. 130/10;

E₁₃₀ è la capacità di erogazione conferita per il servizio di cui al decreto legislativo n. 130/10;

α sono i coefficienti di ripartizione della quota dei ricavi A tra capacità di spazio, iniezione ed erogazione; tali coefficienti sono determinati sulla base del rapporto valido per l'anno 2014 tra ricavi attribuiti a ciascuna componente (tra spazio, iniezione e erogazione) e la somma dei ricavi attribuiti alle medesime componenti; tali coefficienti assumono i seguenti valori: α_s = 0,39, α_i = 0,24, α_e = 0,37;

S è la capacità di spazio resa disponibile da ciascuna impresa di stoccaggio comprensiva della capacità di spazio corrispondente alla riserva strategica e a quella di cui al decreto legislativo n. 130/10;

- E è la capacità di erogazione resa disponibile da ciascuna impresa di stoccaggio;
- I è la capacità di erogazione corrispondente alla massima prestazione di iniezione del sistema di stoccaggio all'inizio della fase di iniezione nell'ipotesi di dover ricostituire completamente il *working gas* diverso dalla riserva strategica, così come attualmente previsto dai codici di stoccaggio.
- 9.3 Alla capacità di stoccaggio interrompibile offerta ai sensi dell'articolo 10 della deliberazione n. 119/05, si applicano i corrispettivi di cui al presente articolo ridotti di un fattore proposto dall'impresa di stoccaggio e approvato dall'Autorità.

Articolo 10

Trattamento dei consumi tecnici delle centrali di compressione e trattamento

- 10.1 L'impresa di stoccaggio, ove nel proprio codice non siano previste modalità di ripartizione agli utenti dei consumi basata sui consumi effettivi, definisce annualmente con riferimento agli assetti dello stoccaggio previsti nel successivo anno termico di stoccaggio, ai dati storici disponibili e previa approvazione dell'Autorità, il quantitativo di gas ACT_t e le corrispondenti quote percentuali a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento previsto per il successivo anno termico di stoccaggio, relativi alle sole movimentazioni nel verso di flusso prevalente del sistema (FPi) atteso. Le modalità per l'allocatione delle quote percentuali agli utenti del servizio sono definite all'articolo 15^{ter} della deliberazione n. 119/05.
- 10.2 Nel caso in cui si verificano scostamenti tra il quantitativo di gas allocato agli utenti ai sensi del precedente comma 10.1 ed il quantitativo effettivo, l'impresa di stoccaggio somma alla componente ACT_t , un'ulteriore componente ΔACT_t , che può assumere valori positivi o negativi, calcolata applicando la seguente formula:

$$\Delta ACT_t = ACT_{t-2} - ACT_{t-2}^{Eff}$$

dove:

ΔACT_t è la componente che tiene conto dello scostamento tra il quantitativo di gas allocato agli utenti e il quantitativo effettivo del gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento relativo all'anno termico di stoccaggio t-2;

ACT_{t-2} è il quantitativo di gas allocato agli utenti ai sensi del precedente comma 10.1 relativo all'anno termico di stoccaggio t-2;

ACT_{t-2}^{Eff} è il quantitativo di gas effettivamente utilizzato dalle imprese a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento relativo all'anno termico di stoccaggio t-2.

- 10.3 I consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento determinati da esigenze di equilibrio della rete di trasporto sono ricompresi nei quantitativi di gas per autoconsumo di cui al comma 9.1 dell'RTTG, nell'ambito del servizio di trasporto. Rientrano fra i predetti consumi quelli attribuibili a movimentazioni fisiche in un giorno gas di verso opposto a quello prevalente del sistema effettivamente riscontrato nel medesimo giorno gas. L'impresa di stoccaggio da evidenza dei predetti consumi negli adempimenti di cui al comma 10.1.

Articolo 11

Corrispettivo a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico

- 11.1 Il costo per la disponibilità di stoccaggio strategico è determinato come somma delle seguenti componenti:
- a) la componente di ricavo RS_R di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bb) della RTSG, relativa all'anno solare in cui inizia l'anno termico di stoccaggio;
 - b) la quota di componente di ricavo relativa allo spazio destinato al gas strategico determinata in misura pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di spazio c_S di cui all'articolo 9 e la capacità di spazio destinata al gas strategico, come stabilita dal Ministero dello sviluppo economico.
- 11.2 Ciascuna impresa di stoccaggio determina il costo specifico d'impresa riconosciuto per la messa a disposizione del gas di stoccaggio strategico applicando i medesimi criteri di cui al comma 11.1.
- 11.3 È istituito il corrispettivo unitario variabile C^{ST} , espresso in euro/Smc, a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico come determinati ai sensi del comma 11.1.
- 11.4 A partire dall'1 aprile 2012, l'impresa maggiore di stoccaggio applica il corrispettivo unitario variabile C^{ST} ai soggetti importatori di gas naturale e ai titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, con riferimento rispettivamente ai quantitativi di gas importato e ai quantitativi di gas assoggettati all'aliquota di prodotto della coltivazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come comunicati mensilmente ai sensi del comma 12.1.
- 11.5 Le imprese di stoccaggio ripartiscono, entro 60 giorni dal termine di cui al comma 12.1, il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile C^{ST} ,

in funzione del costo riconosciuto per la messa a disposizione del gas strategico a ciascuna impresa di cui al comma 11.2.

Articolo 12

Obblighi informativi in capo ai soggetti importatori, ai titolari di coltivazione e alle imprese di rigassificazione

- 12.1 I soggetti importatori attraverso gasdotti, i titolari di concessioni di coltivazione e le imprese di rigassificazione comunicano mensilmente alle imprese di stoccaggio, entro il giorno 10 del mese n+1, i quantitativi di gas importati e/o prodotti secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2012.
- 12.2 In caso di mancata comunicazione di cui al precedente comma 12.1 l'impresa maggiore di stoccaggio provvede alla fatturazione sulla base delle migliori stime disponibili. A tal fine le imprese di stoccaggio possono richiedere l'accesso ai dati delle imprese di trasporto o agli organi istituzionali che effettuano la vigilanza sull'importazione e la produzione di gas.

Articolo 13

Determinazione dei corrispettivi unitari della tariffa di stoccaggio e ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 119/05

- 13.1 In esito alla definizione dei ricavi di riferimento delle imprese di stoccaggio ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 531/2014/R/gas, le imprese di stoccaggio determinano, trasmettono all'Autorità e pubblicano il valore dei corrispettivi unitari di cui agli articoli 8 e 9, in conformità con le disposizioni dei medesimi articoli.
- 13.2 Il valore del corrispettivo unitario variabile C^{ST} è determinato dall'impresa maggiore di stoccaggio, previo coordinamento con le altre imprese di stoccaggio per i dati di competenza, dividendo il costo complessivo per la disponibilità di stoccaggio strategico per i volumi immessi in rete nell'anno 2014.
- 13.3 Il valore del corrispettivo C^{ST} determinato ai sensi del comma precedente trova applicazione con efficacia dall'1 aprile 2015.
- 13.4 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui commi 15.6 e 15.7 della deliberazione n. 119/05 il corrispettivo fs è posto pari al maggiore fra il corrispettivo c_s di cui all'articolo 9 e il corrispettivo di assegnazione determinato nell'asta a prezzo marginale per il conferimento della capacità per il servizio di punta con iniezione stagionale.

Articolo 14
Disposizioni finali

- 14.1 Le disposizioni in materia di nuovi conferimenti di capacità di stoccaggio per sostituzione nella fornitura a clienti finali definite all'articolo 11, della deliberazione 119/05 non trovano applicazione con riferimento alla capacità di stoccaggio conferita ai sensi del presente provvedimento.
- 14.2 Per l'anno termico 2015/2016, il termine di cui all'articolo 3.1 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 40/11 per lo svolgimento delle procedure a mercato di cui al medesimo allegato, da effettuarsi comunque entro il 15 marzo 2014, è stabilito dal Gestore dei servizi energetici in coordinamento con le imprese di stoccaggio. L'impresa maggiore di stoccaggio aggiorna conseguentemente il termine previsto al Capitolo 20, § 20.8.1, del proprio codice di stoccaggio per la comunicazione delle cessioni annuali bilaterali della capacità conferita ai sensi del decreto legislativo n 130/10.
- 14.3 Per l'anno termico 2015/2016 il termine per la richiesta di conferimento delle capacità per il servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto e per il servizio di stoccaggio minerario è posto al decimo giorno successivo alla pubblicazione dei corrispettivi applicati alle medesime capacità ai sensi del comma 13.1.
- 14.4 Con successivo provvedimento sono definite disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio per l'anno termico 2015-2016 al fine di assicurare alle imprese di stoccaggio un flusso di ricavi sostanzialmente equivalente a quello ottenibile con l'applicazione alle capacità allocate tramite asta dei corrispettivi di cui all'articolo 9.
- 14.5 È dato mandato al direttore della Direzione Mercati Elettricità e gas dell'Autorità ad effettuare le attività di monitoraggio dei comportamenti di offerta da parte dei principali operatori e importatori, nonché di acquisire altre informazioni rilevanti, al fine di valutare se siano state adottate strategie volte a sfruttare eventuali posizioni di dominanza o di potere di mercato con riferimento alla risorsa stoccaggio.
- 14.6 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni